



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**in persona dell'Avv. Michele Leone**

**SENTENZA n. 7/2025**

nel procedimento FSI-GSN n. 423/2025 nei confronti di  
Glicidio Giovanni - id FSI 190056  
De Bortoli Francesco - id FSI 115993

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 16.3.2025-h. 16:15 l'AN Massimo Pesavento, Arbitro principale del Torneo "CIS 2025 - Serie Promozione - raggruppamento Veneto 4", tenutosi in Trichiana di Borgo Valbelluna (BL) con inizio il 14.3.2025 e fine il 16.3.2025, segnalò che: *"Nel corso del quinto e ultimo turno del torneo a squadre "CIS 2025 – Serie Promozione – Raggruppamento Veneto 4", dopo circa un'ora di gioco, durante un normale giro di controllo dell'area del torneo, io sottoscritto AN Massimo Pesavento unico arbitro designato per il torneo, ho sorpreso i giocatori: -Glicidio Giovanni (ID FSI 190056) giocatore della squadra "A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino Avamposto B", abbinato nel quinto turno al tavolo 2, seconda scacchiera col nero, a Nesi Gabriele Luigi (ID FSI 210242) giocatore della squadra "Gli Alfieri del Piave" e -De Bortoli Francesco (ID FSI 115993) giocatore della squadra "A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino Avamposto A", abbinato nel quinto turno al tavolo 3, terza scacchiera col bianco, a Cecchetti Dario (ID FSI 117897) giocatore della squadra "Asolo 3" a parlare fra di loro nel corridoio fuori dalla sala di gioco. Non ho recepito quale fosse l'argomento del dialogo, comunque ho immediatamente redarguito i due giocatori informandoli che era assolutamente vietato parlare fra loro mentre le proprie partite erano ancora in corso e facendoli subito rientrare in sala di gioco. Poco dopo la signora Galliazzo Elisa (ID FSI 644359) madre di Nesi, avversario di Glicidio, presente in area di torneo come aiuto dell'organizzatore, mi riferiva che un altro giocatore della squadra "Gli Alfieri del Piave", che aveva già terminato la propria partita e si trovava all'esterno della sala di gioco, aveva sentito chiaramente De Bortoli dare degli specifici consigli di gioco a Glicidio per la partita in corso. Mi ha inoltre informato di voler denunciare il fatto alla Giustizia Sportiva. Al termine delle rispettive partite (entrambe vinte) ho chiesto separatamente, prima a Glicidio e poi a De Bortoli, quale fosse stato l'argomento della loro conversazione; entrambi hanno ammesso che De Bortoli stava dando delle indicazioni a Glicidio, ma solamente a riguardo della gestione del tempo di gioco. La segnalazione della signora Galliazzo mi è stata recapitata via email il giorno 18/03/2025 alle ore 15:29."*

Comunicato agli interessati Francesco De Bortoli e Giovanni Glicidio che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza per la data dell'11.4.2025, successivamente rinviata al 18.4.2025, gli stessi interessati non hanno fatto pervenire memorie e/o documenti nel termine loro assegnato ex art. 65 R.G.D..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Accertata l'ammissibilità dell'istanza suindicata e vista l'ordinanza n. 2/2025 del 18.4.2025 di questo Giudice, in via pregiudiziale va disposta la riunione al presente procedimento di quello incardinato sub FSI-GSN n. 424/2025, di cui alla suddetta ordinanza, in ragione della connessione



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

oggettiva e soggettiva di entrambi i procedimenti, in quanto vertenti sui medesimi elementi di fatto e proposti nei confronti dei medesimi soggetti interessati.

Preliminarmente, si rileva che le circostanze di fatto esposte nelle istanze di cui ai procedimenti riuniti vanno ritenute provate, anche perché non contestate dai tesserati agenti.

- Quanto al Sig. Francesco De Bortoli

Una volta invitato il giocatore Giovanni Glicidio a seguirlo, nel corso dell'incontro che lo stesso stava disputando al tavolo n. 2 ed allontanatosi dall'area di gioco ad insaputa dell'Ufficiale di gara, nel corso finanche del proprio incontro al tavolo n. 3, il De Bortoli si è reso protagonista di un grave illecito sportivo.

Ha dato indicazioni al Glicidio sull'andamento della sua partita, compiendo così un atto scientemente diretto ad alterare lo svolgimento di tale partita e ad assicurare al medesimo Glicidio un vantaggio ingiusto.

L'agente, pertanto, ha violato l'art. 32, co. 1° del R.G.D. nella parte in cui prescrive che *"rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

Nel contempo, il medesimo agente ha trasgredito l'art. 3 del R.G.D. (*"...i tesserati...devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI"* (ivi, cfr. - art. 2 *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"*; - art. 3) *"E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive."*).

Parimenti, è a dirsi circa la violazione dell'art. 35, co. 1° del R.G.D. (*"Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale"*) e dell'art. 11.1 del Regolamento FIDE del Gioco degli Scacchi (*"I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi."*), posto che la dolosa alterazione dello svolgimento e del risultato dell'incontro Nesi/Glicidio ha apportato disdoro all'immagine pubblica della F.S.I. e, pertanto, discredito nei riguardi dell'intero movimento scacchistico.

Il dedotto illecito sportivo è da ritenersi, del resto, particolarmente grave, tenuto conto che è stato compiuto da un soggetto che nella circostanza rivestiva il ruolo di responsabile della squadra "A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino Avamposto A" e, come tale, da lui *"ci si aspetta che mantenga un alto standard di comportamento, sia personalmente sia tra i suoi giocatori"*, per dirla con il Regolamento F.I.D.E. di tale ruolo.

Sta, inoltre, di fatto che la condotta dell'agente si appalesa vieppiù grave per aver indotto il giovane giocatore Glicidio della squadra "A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino Avamposto B" a violare le norme di lealtà e correttezza sportiva, abusando dell'autorevolezza delle proprie funzioni di responsabile della squadra A della medesima società di appartenenza.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Trattasi quest'ultime di circostanze aggravanti, disciplinate dal combinato disposto dell'art. 42, co. 1°, lett. a) - b) e dell'art. 43 R.G.D..

Orbene, per quanto esposto, la biasimevole condotta del tesserato Francesco De Bortoli va sanzionata a norma sia dell'art. 33, co. 4° R.G.D. ("*inibizione da uno a cinque anni*"), sia dell'art. 34, co. 5 R.G.D. ("*sospensione da uno a sei mesi*"), cui rinvia il violato art. 35, co. 1° R.G.D..

Ne consegue che, in applicazione della sanzione edittale più grave e del concorso delle dedotte circostanze aggravanti, va ritenuta equa l'irrogazione della sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per un periodo di tre anni, diminuita a due anni e sei mesi in considerazione del fatto che l'agente ha spontaneamente riconosciuto il proprio illecito, così come riferito all'Arbitro istante.

- Quanto al Sig. Giovanni Glicidio

Per le medesime suesposte ragioni di fatto e di diritto, la condotta del tesserato Giovanni Glicidio va punita a norma dell'art. 33, co. 2° R.G.D. che commina "*la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni*".

Si irroga la sanzione pari al minimo edittale, tenuto conto che il giovane giocatore è stato indotto dal De Bortoli alla conversazione circa lo svolgimento della sua partita e che ha espressamente riconosciuto il proprio illecito all'Arbitro della manifestazione, prima e, successivamente, al proprio genitore al cospetto di tutti i presenti, secondo quanto emerge dalla segnalazione di cui al procedimento riunito FSI-GSN n. 424/2025.

- Quanto alla società A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino L'Avamposto - id FSI 20088

L'art. 5, co. 1° del R.G.D. impone che "*Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping.*"

Orbene, posto che alla luce delle statuizioni della presente sentenza resta configurabile la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino L'Avamposto, in persona del Presidente pro tempore Sig. Francesco De Bortoli, nei confronti del quale, unitamente al tesserato Giovanni Glicidio, sono state irrogate sanzioni disciplinari e poiché non risulta instaurato d'ufficio e/o su istanza di parte il relativo procedimento dinanzi questo Giudice, sussistono i presupposti per trasmettere gli atti del procedimento al Procuratore Federale per le determinazioni del caso.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il procedimento indicato in epigrafe, così come riunito a quello FSI-GSN n. 424/2025, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara De Bortoli Francesco - id FSI 115993 responsabile dei fatti addebitati;
- 2) e, per l'effetto, irroga allo stesso la sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per la durata di anni due e mesi sei;
- 3) dichiara Glicidio Giovanni - id FSI 190056 responsabile dei fatti addebitati;
- 4) e, per l'effetto, irroga allo stesso la sanzione della sospensione per la durata di mesi tre dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla F.S.I..

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, trasmettendo tutti gli atti del presente procedimento al Procuratore Federale.  
Milano, 18 aprile 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone